

## Relazione illustrativa

Il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto all'articolo 14, comma 8 alcune disposizioni integrative alla normativa relativa ai limiti di emissione elettromagnetica ad alta frequenza stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003), stabilendo che vengano predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente)/APPA (Agenzie Province autonome per la Protezione dell'Ambiente), Linee Guida al fine di rendere operative le nuove misure introdotte dallo stesso.

Il suddetto D.P.C.M. è un provvedimento attuativo della legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e fissa:

- i limiti di esposizione, per la prevenzione degli effetti a breve termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
- i valori di attenzione per la prevenzione, invece, dei possibili effetti nella popolazione a lungo termine ai campi medesimi;
- gli obiettivi di qualità ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi medesimi e dell'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

Compito delle Linee Guida è quello di definire:

- a) le modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria;
- b) i fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna;
- c) i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici;
- d) la nozione di pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è demandata l'approvazione delle suddette Linee Guida, con uno o più decreti del Ministro sentite le competenti Commissioni parlamentari, suscettibili di aggiornamenti con periodicità semestrale.

Il presente DM riguarda le Linee Guida relative all'individuazione delle modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori e ai fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna.

Per quanto riguarda il primo argomento (punto a)), il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce (art. 14, comma 8, lettera d)) che gli operatori forniscano all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti.

Tale fine viene perseguito con la realizzazione, da parte di ogni operatore, di un database consultabile "on line" da parte dell'ISPRA e delle ARPA/APPA, dove sono memorizzati i dati di potenza degli impianti, quali:

- il valore della potenza massima erogabile ai morsetti di antenna (valore di picco della potenza effettiva erogata in uscita dall'antenna, come definito dalla norma CEI-211-10);
- il valore medio, su un intervallo di 60 minuti, della potenza dell'impianto ai morsetti d'antenna (valore medio della potenza erogata in uscita dall'antenna, come definita dalla norma CEI-211-10);

I suddetti valori di potenza devono rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti e riportare anche le informazioni riguardanti le eventuali condizioni di funzionamento anomalo.

Al fine di consentire una facile individuazione dell'impianto anche nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'installazione ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", che prevede l'emissione di un parere tecnico dell'ARPA/APPA competente, la codifica dell'impianto deve essere quella utilizzata dagli operatori per le istanze di cui al decreto sopra citato e s.m.i.

L'ISPRA e le ARPA/APPA avranno un accesso riservato. Esso sarà autorizzato dall'operatore fornendo almeno un accesso con username e password che consenta anche l'esportazione dei dati per successive elaborazioni.

La fornitura da parte dei gestori di sorgenti di campi elettromagnetici alle alte frequenze dei dati di potenza degli impianti sia come potenza massima sia come media su base oraria consente sicuramente:

- un maggior controllo da parte delle Autorità competenti;
- il monitoraggio continuo delle emissioni da parte dei sistemi di telecomunicazione fissa e mobile;
- la possibilità di individuare puntualmente situazioni critiche che altrimenti potrebbero sfuggire al controllo effettuato sul territorio dalle ARPA/APPA.

Per quanto riguarda il secondo argomento (punto b)), il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce (art. 14, comma 8, lettera d)) che siano individuati i fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per la verifica del rispetto delle prescrizioni normative relativamente ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità. In particolare, il decreto prescrive che, nell'ambito del procedimento autorizzativo previsto dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, la determinazione, attraverso la stima previsionale, dei livelli medi di campo elettromagnetico da confrontare con il valore limite di attenzione e con l'obiettivo di qualità sarà effettuata in base alla riduzione della

potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore.

I fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali sono calcolati come il valore massimo, su base annua, delle medie dei fattori di riduzione giornalieri. Questi ultimi valori vengono calcolati come medie giornaliere dei rapporti tra i valori medi, su un intervallo di 60 minuti, della potenza dell'impianto ai morsetti d'antenna e il valore della potenza massima erogabile ai morsetti di antenna.

Tale valore permette di definire il valore medio del campo elettrico nelle 24 ore. Esso rappresenta l'indicatore finale da utilizzare per il confronto con i valori limite normativi al fine di permettere l'emissione del parere previsto dal decreto legislativo 259/2003 nell'ambito del procedimento autorizzativo da parte dell'organo di controllo.

Le modalità di calcolo di tale fattore rappresentano uno strumento ed una metodologia univoci ed inequivocabili per tutte le ARPA/APPA ai fini dell'espressione del parere richiesto nell'ambito della valutazione previsionale e di verifica dell'effettivo impatto in termini di campi elettromagnetici da parte dei sistemi di telecomunicazione fissa e mobile, ponendo fine alle diverse e contrastanti pareri dei tecnici nell'ambito dell'interpretazione dell'attuale quadro normativo.